

COMUNICATO AL PERSONALE

MOBILITA' VOLONTARIA PROVINCIALE E REGIONALE LOMBARDIA

Accordo Regionale Azienda – OO.SS. del 27/06/2013

1 - NOTE DI CARATTERE GENERALE

Si comunica a tutto il personale che con l'Accordo Sindacale del 27/06/2013 sono stati definiti i criteri che disciplinano i trasferimenti in ambito Provinciale e Regionale per gli anni 2013-2014-2015.

Le domande di trasferimento, in ambito regionale e provinciale, potranno essere presentate dalle risorse di Liv. F, E, D, C e B, esclusivamente:

- nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza;
- per le stesse mansioni espletate nel mese di presentazione della domanda;
- per lo stesso regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale).

Si precisa che il personale addetto al recapito, che intenda presentare domanda di mobilità, potrà farlo esclusivamente per il CPD/CSD.

2 - DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'

Possono presentare domanda di trasferimento le risorse di livello F, E, D, C e B con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del **31 dicembre 2012**, con **anzianità di servizio non inferiore a 6 mesi** maturata a tale data.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il requisito dell'anzianità di servizio non sarà oggetto di riproporzionamento.

3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A far data dal 5 luglio e fino al 25 luglio per l'anno 2013 e dal 1° marzo al 15 marzo per gli anni successivi, il personale che intende partecipare alla mobilità volontaria, di cui sopra, potrà far pervenire la relativa domanda di mobilità provinciale e/o regionale utilizzando gli appositi moduli allegati al presente comunicato.

- Nell'ambito della mobilità **provinciale** le risorse potranno indicare, in ordine non vincolante, non più di 3 (tre) sedi diverse rispetto a quella di assegnazione ubicate nella stessa provincia di assegnazione.
- Nell'ambito della mobilità **regionale** le risorse dovranno esprimere preferenza per una sola provincia, diversa da quella di attuale assegnazione.
- Solo in ambito MP, il personale operante all'interno delle Filiali di Monza - Milano 2 Nord e Milano 5 Est che intendono presentare domanda di mobilità verso sedi rientranti nella propria Filiale di appartenenza, dovranno utilizzare il modulo relativo alla Mobilità Provinciale, indipendentemente dalla provincia cui appartiene la sede richiesta:

Esempio:

Ufficio di assegnazione	Filiale di riferimento	Provincia	Ufficio richiesto	Filiale di riferimento	Provincia	modulo da utilizzare
Bussero	Milano 5 Est	Milano	Vimercate	Milano 5 Est	Monza	provinciale
Bussero	Milano 5 Est	Milano	Milano succ. 30	Milano 1 Città	Milano	provinciale
Bussero	Milano 5 Est	Milano	Cormano	Monza	Monza	regionale

- Il personale affetto dalle patologie di particolare gravità di cui all'art 41 CCNL vigente potrà presentare domanda di mobilità indipendentemente dall'anzianità di servizio e le relative domande verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dal punteggio totale.
- Analogo trattamento verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti **figli conviventi, coniuge o convivente "more uxorio"** affetti da grave patologia di cui all'art.41 CCNL 14/4/2011.

Di seguito il prospetto di confluenza delle strutture secondo gli ambiti di appartenenza della mansioni ai fini della proposizione della domanda.

Divisione di appartenenza	Strutture	Livello Inquadramentale	Verso Strutture
Servizi Postali	ELI/SIN	D-C	Servizi Postali
Servizi Postali	GATEWAY	D-C	Servizi Postali
Mercato Privati	TUTTE	D-C	Mercato Privati (sportelleria)

Tutte le domande di trasferimento dovranno essere inoltrate al seguente numero di fax :

- **Fax 02/72570019 Risorse Umane Regionali Lombardia, via Orefici n. 15, 20123 Milano**

4 - CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Non saranno prese in considerazione le istanze inoltrate alla struttura Regionale prima del 5 luglio 2013 e successivamente alla data del 25 luglio 2013.

L'accoglimento delle domande di trasferimento è subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati nel presente comunicato.

5 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

La collocazione delle risorse nelle graduatorie sarà articolata in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al **31 dicembre 2012**.

Punteggio totale è dato dalla somma del punteggio derivante da:

Condizioni familiari

1	famiglia monoparentale	punti 10
2	coniuge o in assenza primo figlio	punti 7
3	ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
4	ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
5	famiglia monoparentale (affidamento congiunto)	punti 5
6	genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui ai punti 3 e 4 compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto 2;
- il punteggio di cui al punto 1 compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio minore nei modi previsti dall'art. 254 del codice civile ovvero abbia adottato il figlio minore nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento del figlio minore ed al dipendente vedovo con prole minore di 18 anni;
- il punteggio di cui al punto 5 compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento congiunto del figlio di minore età;
- il punteggio di cui ai punti 1 e 5 non competono nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto 2 compete anche nel caso dei genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto 6 compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

Anzianità

- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.

Per il personale con contratto a tempo parziale sarà considerato come anno intero di anzianità il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.

Presenza in servizio

punti 15

La presenza in servizio è riferita all'anno precedente ed è pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni.

Sono considerate presenze in servizio anche le assenze effettuate a titolo di:

- infortuni;
- congedo per maternità e paternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata;
- permessi sindacali RSU e RLS previsti dalla Legge 300/1970.

Con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia, il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:

- dal sedicesimo giorno al ventesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 0,50 per ciascun giorno;
- dal ventunesimo giorno di assegnazione complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno.

A tal fine saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia i ricoveri ospedalieri, adeguatamente documentati.

Le condizioni di cui al paragrafo 5 sono quelle alla data del **31 dicembre 2012**.

Il personale per il quale sussistano le condizioni elencate, sarà collocato in graduatoria secondo l'ordine decrescente.

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

6 – OSSERVAZIONI E/O ECCEZIONI ALLE GRADUATORIE

Le domande di trasferimento volontario, ordinate (ove ne ricorrano le condizioni) secondo i criteri stabiliti, saranno rese pubbliche. A valle della pubblicazione delle graduatorie, le risorse potranno, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse, presentare a mezzo **fax 02/72570019 – RUR LOMBARDIA** osservazioni e/o eccezioni alle graduatorie.

Successivamente verranno rese disponibili le graduatorie aggiornate che recepiranno le eventuali osservazioni e/o eccezioni accoglibili.

7 – TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle risorse saranno effettuati in funzione delle disponibilità e delle possibilità di rilascio da parte della struttura di appartenenza e subordinati:

- alla permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento;
- al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata.

Si considerano definitivamente inseriti in Azienda:

- o gli assunti con contratto a tempo indeterminato;
- o coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato;
- o coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi sindacali del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008 o del 27 luglio 2010 o del 18 maggio 2012 o del 21 marzo 2013.

L'avvenuto trasferimento nell'ambito della mobilità provinciale rende nulla la domanda di mobilità regionale.

Con riferimento alle risorse con contratto di lavoro part time si darà corso ai trasferimenti dei dipendenti solo se le relative modalità part time risultano compatibili con il posto eventualmente disponibile. A tal fine le modalità di part time potranno essere appositamente e volontariamente rimodulate. Laddove non sussistano i suddetti requisiti, la risorsa non sarà presa in considerazione nella fase di riferimento. Si proseguirà, quindi, nello scorrimento della graduatoria oltrepassando il dipendente con il part time non compatibile con il posto disponibile.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e viceversa, successivamente alla data di presentazione della domanda, il dipendente verrà inserito in coda alla graduatoria relativa al nuovo regime orario.

Per le risorse che successivamente alla presentazione dell'istanza di trasferimento siano adibite a mansioni diverse, la relativa domanda per l'anno di riferimento decadrà.

Le domande avranno validità fino alla pubblicazione di nuovi elenchi.

8 – RINUNCIA

Il personale inserito in graduatoria che non sia più interessato al trasferimento dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia alla struttura di Risorse Umane Regionale al n. di fax **02/72570019 RUR Lombardia**, entro e non oltre 2 giorni dalla data in cui il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento. Alla ricezione della predetta comunicazione si provvederà alla eliminazione dall'elenco.

Il dipendente rinunciatario non potrà presentare ulteriore domanda nell'anno successivo a quello della sua rinuncia relativamente all'ambito della mobilità richiesta.

Milano, 5 luglio 2013